



ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA **"Forum delle Associazioni Culturali Parmensi "Forum Cultura"**

VERBALE

Regolamente convocata a norma di statuto, si è svolta l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria del Forum delle Associazioni Culturali Parmensi , (FORUM CULTURA) presso la sede della Ass. ne " Giovane Italia" via Kennedy n° 7, Parma, in data 22 maggio 2019 ore 18 con il seguente o.d.g.:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Relazione morale
- 3) Rendiconto del consuntivo e del preventivo
- 4) Ratifica della nomina del consigliere Lori Carpi
- 5) Presentazione del nuovo "Statuto" di FORUM delle Associazioni Culturali Parmensi (Forum Cultura)

****Le modifiche apportate allo Statuto sono circoscritte a quelle che la Legge 117/2017 prevede che siano inserite obbligatoriamente negli Statuti delle Associazioni di Promozione Sociale "A.P.S."**

6)Varie ed Eventuali

Presenti : 16 Associazioni e 2 deleghe (Monumenta e Grazia Deledda)

Constatata la validità dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria , il Presidente passa subito ad esporre gli argomenti all'ordine.d.g.

- 1) Nessuna comunicazione
- 2) Il Presidente da' lettura della RELAZIONE MORALE che viene approvata all'unanimità.
- 3) Dopo breve visione dei prospetti del consuntivo e preventivo, l'Assemblea approva all'unanimità
- 4) Viene ratificata , con voto unanime, la nomina della consigliera LORI CARPI, in sostituzione del dimissionario PAOLO LOSI (Ass.ne IL BORGO).
- 5) Il Presidente fa presente che nel C.D.del 15 aprile 2019 è stata presa la decisione di proporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche allo STATUTO (vedi punto 5 dell'o.d.g.).Dopo un dibattito responsabile e approfondito, l'Assemblea delibera, all'unanimità, di conferire al Presidente dell'Associazione tutti i poteri affinché possa apportare all'allegato STATUTO, le modifiche circoscritte a quelle che la legge 117/2017 prevede e, tutte quelle integrazioni , soppressioni, o modifiche che si rendessero necessarie alla luce di nuove disposizioni di legge(che non alterino la sostanza di quanto deliberato) per ottenere l'iscrizione nel competente Registro Regionale o Nazionale, nonché per compiere ogni altro eventuale atto e/o formalità necessaria presso i competenti uffici.
- 6) Niente nelle Varie ed Eventuali. L'Assemblea si chiude alle ore 19.15

La Segretaria
M.C. Guaraldi

M. Cristina Guaraldi

Il Presidente
Angiolo Montagnani

Angiolo Montagnani

Ufficio Territoriale di Parma

25 GIU. 2019

SERIE

3258

Ch

ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"FORUM delle ASSOCIAZIONI CULTURALI PARMENSI "FORUM CULTURA"-APS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata **"FORUM delle ASSOCIAZIONI CULTURALI PARMENSI "FORUM CULTURA"- APS"**, con sede legale nel Comune di Parma, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.legs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: dare la massima diffusione alle iniziative segnalate dalle Associazioni aderenti e, costruire una rete associativa di secondo livello per fare sistema con lo scopo di valorizzare competenze e incrociare i saperi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e naturale , nonché delle tradizioni locali.
2. La ricerca e promozione culturale.
3. La tutela dei diritti dei cittadini, l'attuazione dei principi della pace, pluralismo delle culture , solidarietà fra i popoli ed ogni altro scopo che consegua una promozione sociale.
4. Svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e

gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quota di iscrizione, versamento di un contributo determinato annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, a carico di ogni Associazione, da effettuarsi entro il 31 Dicembre dell'anno finanziario

2. eredità donazione e legati

3. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

4. contributi dall'Unione Europea e di organismi internazionali

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es: feste, sottoscrizioni anche premi)

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione , fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione ne all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed 31 dicembre di ogni anno . Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4- Membri dell'Associazione

Al Forum delle Associazioni Culturali Parmensi possono aderire (è aperto) a tutte le Associazioni che siano apolitiche e aconfessionali e che statuarimente

si prefiggano scopi dichiaratamente sociali previsti dall'art 2. Il numero degli aderenti è illimitato. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra le Associazioni riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Forum.

L'adesione al Forum è a tempo indeterminato, fermo restando i ogni caso il diritto di recesso.

Art.5- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'Ammissione al Forum, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dal Presidente dell'Associazione in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio delle ricevuta (tessera)

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'associazione aspirante non ammessa al Forum, ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento.

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni ;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Esclusione dei soci è la delibera del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che ha ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6-Diritti e doveri dei soci

Ogni Associazione aderente mantiene la propria assoluta autonomia finanziaria, gestionale, promozionale e operativa. Essa è tenuta a partecipare a tutte le attività promosse dal Forum; è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari di accedere alle cariche associative e di godere dell'elettorato attivo e passivo:

prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Versare la quota associativa.

Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art.7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

L'Organo di controllo -facoltativo-

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberatorio dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e

all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione dei conti
- approva il bilancio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso.
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15gg. Dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, purchè adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto al voto.

Art.9- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove eletti dall'Assemblea delle Associazioni fra i soci della medesima. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente solo due volte.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, L'Assemblea degli Associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva: oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:
- predispone bilancio o rendiconto:
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale:
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati:
- delibera l'eventuale regolamento interno
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedire anche per e-mail otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di

dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art.12 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

